POLIZZE CATASTROFALI SULLE IMMOBILIZZAZIONI: STIPULA ENTRO IL 31/03/2025

Il DL Milleproroghe conferma lo slittamento al **31 marzo 2025** dell'obbligo di stipula delle polizze catastrofali:

EVENTI CLIMATICI CATASTROFALI	Sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni
SOGGETTI OBBLIGATI	- **Imprese** per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, **che hanno iscritti a bilancio IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (art. 2424 c.c.) - terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali (n.b.: vanno assicurati beni di proprietà)**
SOGGETTI ESCLUSI	- Imprese agricole - Imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;

Si precisa che:

- la c.d. "partita merci" non è parte dell'obbligo, in quanto non ricompresa nel citato articolo del c.c.;
- l'obbligo grava su beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. In sintesi, **l'obbligo grava sull'utilizzatore dei beni stessi** - la copertura assicurativa comprende anche le fattispecie dell'affitto d'azienda e l'usufrutto d'azienda, nelle quali i beni appartengono a soggetti diversi dall'imprenditore sul quale grava l'obbligo;
- per le **polizze già in essere** l'adeguamento alle previsioni di legge decorre in corrispondenza del primo rinnovo utile.

Dell'**inadempimento dell'obbligo di assicurazione** da parte delle imprese, si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Scoperti	
≤ 30 milioni di euro di somma assicurata	Le polizze possono prevedere uno scoperto che rimane a carico dell'assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile
> 30 milioni di euro di somma assicurata	La determinazione della % di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti

Limiti di indennizzo	
≤ 1 milione di euro di somma assicurata	Limite di indennizzo pari alla somma assicurata
> 1 milione e < 30 milioni di euro di somma assicurata	Limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata
≥ 30 milioni di euro di somma assicurata	La determinazione è rimessa alla libera negoziazione delle parti
Terreni	La copertura deve essere prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimali pattuito in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato
Contratti stipulati in forma collettiva	È prevista l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati